



Legge del 27/07/2000 n. 212

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000)

**art. 9**

Rimessione in termini

**Testo: in vigore dal 01/08/2000**

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.